



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 412/16/CONS

ORDINE ALLA SOCIETÀ GLOBE POSTAL SERVICE S.R.L. DI RIMOZIONE DEI TERMINI “FRANCOBOLLO”, “AFFRANCATURA” E “STAMP” DALLA DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA RIVOLTA ALLA CLIENTELA E DA TUTTI I PRODOTTI OFFERTI AL PUBBLICO.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 settembre 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva n. 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente “*regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”;

VISTA la direttiva 2002/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l’ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;

VISTA la direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva n. 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, come convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l’art. 21, che conferisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all’Agenzia di regolamentazione dell’art 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999 sopra richiamato;

VISTA la Convenzione dell’Unione postale Universale (U.P.U.), ed in particolare l’articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2007, n. 18 recante Regolamento di esecuzione delle decisioni adottate dal XXIII Congresso dell’Unione postale universale - UPU - recanti modifiche al settimo Protocollo addizionale della Costituzione dell’UPU, al Regolamento generale dell’Unione postale universale, alla

Convenzione postale universale ed al Protocollo finale e all'Accordo relativo ai servizi di pagamento della posta, tenutosi a Bucarest il 5 ottobre 2004, ed in particolare l'articolo 8;

VISTA la delibera n. 385/13/CONS del 20 giugno 2013 recante “*Approvazione, con modifiche, delle condizioni generali di servizio per l'espletamento del Servizio universale postale*”, ed in particolare l'art. 16 dell'Allegato A;

VISTO il Contratto di Programma 2015-2019 tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane S.p.A.;

CONSIDERATE le informazioni contenute nel sito *web* della Società Globe Postal Service S.r.l. <https://www.globepostalservice.com> e la verifica condotta sul materiale informativo rivolto alla clientela e sui prodotti offerti al pubblico;

VISTA la lettera prot. 18824 del 07/04/2016 con la quale la Direzione servizi postali ha sollecitato la Società Globe Postal Service S.r.l. ad “*eliminare i termini “francobollo”, “stamp” e “affrancatura” da tutti i prodotti e materiali informativi in qualsiasi forma utilizzati nei confronti della clientela, entro e non oltre 15 giorni*”;

VISTA la lettera del 23 aprile 2016 con la quale la Società Globe Postal Service S.r.l., nel ritenere che “*il ruolo di codesta Autorità verrebbe del tutto disatteso qualora la stessa, pur resa edotta dei principi di diritto dinanzi richiamati, desse corso a quanto ipotizzato nella lettera*”, invitava l'Autorità “*a riconsiderare e revocare in via di autotutela la propria comunicazione del 7 aprile 2016*”;

VISTO il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, presentato dalla Società Globe Postal Service S.r.l. contro l'Autorità per l'annullamento della comunicazione prot. 18824 del 07/04/2016 e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto;

CONSIDERATO che a Poste Italiane S.p.A., in qualità di fornitore del servizio universale, è riservata la distribuzione e la commercializzazione dei francobolli, quali carte valori postali, a fini di affrancatura e di filatelia, la cui emissione è prerogativa dello Stato (art. 17 del d.lgs. n. 261/99 ed articolo 7 del vigente Contratto di Programma 2015-2019 tra il Ministero dello sviluppo economico);

CONSIDERATO che la denominazione “*francobollo*” è protetta dall'art. 8 della Convenzione dell'Unione Postale Universale, recepita nell'ordinamento italiano con d.P.R. 12 gennaio 2007, n. 18, ed è riservata al fornitore del Servizio Universale in quanto è attribuito di sovranità;

CONSIDERATO che il testo in lingua inglese della Convenzione U.P.U. propone i medesimi sopracitati principi: al termine “*francobollo*” corrisponde la locuzione “*postage stamp*” ovvero “*stamp*” (“*The term “postage stamp” shall be protected under the present Convention and shall be reserved exclusively for stamps which comply with the conditions of this article and of the Regulations*”);

RITENUTO, pertanto, che l'utilizzo del termine "*francobollo*" (in lingua inglese "*stamp*") per designare qualsivoglia altro prodotto che non rappresenta una carta-valore nel senso sopracitato, non è conforme alle vigenti disposizioni in materia e può ingenerare confusione sulle modalità di impostazione;

CONSIDERATO che la "*affrancatura*" (ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato A alla delibera n. 385/13/CONS recante Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di Poste Italiane) consiste nell'apposizione "*di francobolli oppure della impronta di macchine affrancatrici o di altri strumenti meccanici o elettronici presso i punti di accettazione di Poste Italiane*";

RITENUTO, pertanto, che anche il termine "*affrancatura*" è utilizzato dall'operatore Globe Postal Service S.r.l. in violazione delle vigenti disposizioni;

RITENUTO, pertanto, che sussistano i presupposti per ordinare alla Società Globe Postal Service S.r.l. di rimuovere i termini "*francobollo*" e "*affrancatura*", nonché i medesimi termini in lingua inglese (come ad esempio "*stamp*"), da tutti i prodotti offerti al pubblico e dalla documentazione informativa destinata alla clientela in qualsiasi forma diffusa;

RITENUTO altresì necessario stabilire un termine perentorio per ottemperare al presente ordine;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità ordina alla Società Globe Postal Service S.r.l. di rimuovere entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica della presente delibera:

- a) i termini "*francobollo*" e "*affrancatura*" da tutti i prodotti offerti al pubblico e dalla documentazione informativa destinata alla clientela in qualsiasi forma diffusa;
- b) i medesimi termini di cui al punto a) tradotti in lingua inglese, tra i quali "*stamp*", da tutti i prodotti offerti al pubblico e dalla documentazione informativa destinata alla clientela in qualsiasi forma diffusa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi